



OGGETTO: Requisiti e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14.1.97.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Premesso:

- che l'art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'instaurazione di "nuovi rapporti" con le strutture pubbliche e private e i singoli professionisti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sul controllo di qualità dell'attività svolta;
- che l'accreditamento opera nei confronti dei soggetti eroganti prestazioni sanitarie già regolarmente autorizzati e/o comunque in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dal D.P.R. 14.1.1997, soggetti i quali, mediante il possesso di ulteriori requisiti e standard fissati dalla Regione, garantiscono un più elevato livello qualitativo delle prestazioni;
- che in forza dell'art. 6, comma 6 della L. 724/94 e successive modificazioni, l'accreditamento provvisorio "ope legis" ha operato per il biennio 95-96 soltanto nei confronti delle strutture private e dei professionisti già convenzionati con il SSN alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 502/92;
- che dall'1.1.97 la Regione Sardegna e le Aziende Sanitarie, in considerazione dei gravi disagi che avrebbe comportato l'interruzione dei rapporti con tutte le strutture private e i singoli professionisti già provvisoriamente accreditati, hanno continuato ad avvalersene in via straordinaria e temporanea, al fine di garantire la continuità dell'assistenza;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Preso atto:

- che l'art. 3, comma 4 del D.P.R. 14.1.97 stabilisce che le regioni, entro un anno dalla sua entrata in vigore, fissano i requisiti per l'accreditamento e ne disciplinano l'accesso da parte delle strutture pubbliche e private in possesso di tali requisiti, ancorchè in precedenza non convenzionate;
- che sta per giungere a scadenza il termine del 19.2.98, stabilito dal richiamato D.P.R. 14.1.97, entro il quale le regioni, con propri provvedimenti, sono tenute a dare attuazione alle disposizioni riguardanti l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- che l'accreditamento costituisce il presupposto principale per l'instaurazione da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie dei "nuovi rapporti" con i singoli soggetti pubblici e privati nell'ambito del piano preventivo annuale che fissa, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della L. 28.12.1995 n. 549, la tipologia e il volume massimo di prestazioni effettuabili;
- ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 del D. Lvo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 14.1.1997, alla determinazione dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento e del regime transitorio da applicarsi alle strutture esistenti;
- sottolineato il carattere sperimentale e suscettibile di adattamenti e di integrazioni dei requisiti e delle modalità di accreditamento definiti dal presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,



Autonomia della Sardegna

la Giunta Regionale

DELIBERA

- 1) di approvare i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, così come definiti nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 2) di dare mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di adottare le necessarie direttive alle Aziende USL per l'attuazione della presente deliberazione.

Il Coordinatore Generale

Pierluigi Leo

Il Presidente

Federico Palomba